CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 novembre 1987

Regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le qualifiche direttivo-dirigenziali esistenti nel pubblico impiego permangono ancora oggi quelle di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, che l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha conservato, come conseguenza della riduzione degli organici realizzata al vertice dell'amministrazione.

Trattasi di qualifiche che hanno sempre fruito di una retribuzione agganciata a quella dei dirigenti con i quali, come lo stesso Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego, n. 196 del 12 dicembre 1983, ha acclarato, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche funzionali.

Pertanto, stante il notevole lasso di tempo trascorso, si rende necessario ed improcrastinabile rendere effettive le funzioni di questo personale con alta professionalità che ha fino ad oggi operato in uno stato di estremo disagio morale, determinato dal più assoluto vuoto legislativo nell'attribuire i posti di funzione, e dall'inerzia dell'amministrazione, protrattasi per oltre quattordici anni, nell'assumere qualsiasi iniziativa nel senso indicato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Peraltro, la più recente legge 10 luglio 1984, n. 301, travisando lo spirito e le finalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ha ulteriormente peggiorato tale situazione per carenza di norme transitorie idonee a risolvere i problemi di questo personale, sia per l'esiguità dei posti dirigenziali disponibili presso le singole amministrazioni,

sia perché è stata addirittura attuata una iniqua equiparazione ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali del personale del ruolo ad esaurimento a quello della settima ed ottava qualifica con determinate anzianità e, finanche, a persone estranee all'amministrazione.

Inoltre, il recente accordo del personale dei Ministeri ha conferito alla nona qualifica elevate funzioni di sostituzione del dirigente e di reggenza degli uffici di livello dirigenziale, delineandosi in tal modo una situazione obiettiva di conferma dell'appartenenza dei ruoli ad esaurimento nell'area dirigenziale, essendo, peraltro, palese la convenienza della pubblica amministrazione ad utilizzare adeguatamente, nell'interesse primario del paese, l'elevata ed ormai più che consolidata esperienza di questo personale con positivi riflessi sull'efficienza e funzionalità degli uffici.

La presente proposta di legge pone rimedio alla situazione prospettata, prevedendo in primo luogo la soppressione dei ruoli ad esaurimento che non hanno più alcuna ragione di continuare ad esistere, costituendo tra l'altro un polo d'attrazione per il personale di altri comparti e l'inquadramento di questo personale nella qualifica di primo dirigente soprannumerario.

Gli articoli 2 e 3 prevedono espressamente le funzioni che detto personale sarà chiamato ad esercitare che sostanzialmente sono quelle « residuali » del primo dirigente ed il meccanismo che consentirà il riassorbimento della posizione soprannumeraria con le medesime modalità, attualmente in vigore, previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore. In particolare, la metà dei posti della qualifica di primo dirigente disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservata ai dirigenti soprannumerari. Dei suddetti posti riservati, la metà viene attribuita per turno di anzianità senza demerito a giudizio del Consiglio di amministrazione e la restante metà per titoli di servizio secondo i criteri del richiamato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Per quanto riguarda l'onere finanziario si precisa che il provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa, poiché l'articolo 4 prevede l'inserimento dei dipendenti in questione, aventi tutti un'elevata anzianità, nella classe stipendiale della prima qualifica dirigenziale corrispondente al maturato economico conseguito nella qualifica di provenienza.

La norma di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 si è resa, infine, necessaria per non peggiorare con il nuovo sistema di inquadramento, il trattamento di quiescenza già acquisito dai funzionari ad esaurimento più vicini all'età pensionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I ruoli delle qualifiche direttive ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione dei predetti ruoli, sono inquadrati in soprannumero nella qualifica di primo dirigente.

ART. 2.

1. I funzionari di cui all'articolo 1 esercitano le funzioni indicate dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, con particolare riguardo a quelle di vice consigliere ministeriale con compiti di studio, ricerca e consulenza giuridica, amministrativa e tecnica; collaborano altresì direttamente con i dirigenti di livello superiore all'emanazione di provvedimenti, direttive ed istruzioni di carattere generale o particolare per l'applicazione di leggi e regolamenti.

ART. 3.

1. Il cinquanta per cento dei posti di funzione del primo livello dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. I suddetti posti vengono attribuiti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione nel limite della metà di essi e mediante titoli di servizio, nel limite dei restanti posti, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

ART. 4.

1. Al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

3. Per coloro che raggiungeranno i limiti di età ovvero i quaranta anni di servizio utile per la quiescenza nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge valgono le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.